

Statuto in vigore	Modifiche statutarie proposte di adeguamento normativo
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni</p> <p>1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS", con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 266.</p> <p>2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "TGR ONLUS".</p> <p>3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.</p> <p>4. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».</p> <p>5. Le finalità della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della regione Piemonte.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Costituzione e sede-delegazioni</p> <p>1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS", con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 266.</p> <p>2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "TRG ONLUS".</p> <p>3. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e destina stabilmente i beni allo svolgimento delle attività statutarie.</p> <p>4. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».</p> <p>4. Le finalità della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della regione Piemonte.</p>

**Articolo 2
Scopi**

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2. La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.

In armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà i seguenti scopi:

- a) contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento altamente a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili;
- b) produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali per le nuove generazioni, caratterizzati da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie, alla multimedialità ed all'integrazione delle arti sceniche;
- c) valorizzare la produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi;
- d) dedicarsi alla formazione ed all'aggiornamento di operatori scolastici, socio-culturali, artistici e tecnici;
- e) concorrere ad un'ampia diffusione della cultura teatrale presso un pubblico adulto e presso la terza età, anche in via temporanea e/o straordinaria e su eventuale incarico degli enti e delle istituzioni di volta in volta interessate;
- f) ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari.

**Articolo 2
Scopi**

1. La Fondazione ~~persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale~~ svolge, con modalità non commerciali e senza finalità di lucro, attività di interesse generale di carattere artistico, culturale, formativo, educativo e sociale e, in particolare, persegue i seguenti scopi:

~~2. La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.~~

~~In armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà i seguenti scopi:~~

- a) contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento altamente qualificato a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili;
- b) produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali per le nuove generazioni, caratterizzati da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie, alla multimedialità ed all'integrazione delle arti sceniche;
- c) valorizzare la produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi;
- d) dedicarsi alla formazione ed all'aggiornamento di operatori scolastici, socio-culturali, artistici e tecnici;
- e) concorrere ad un'ampia diffusione della cultura teatrale presso un pubblico adulto e presso la terza età, anche in via temporanea e/o straordinaria e su eventuale incarico degli enti e delle istituzioni di volta in volta interessate;
- f) ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

1. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività;
- b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tavole rotonde, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice;
- d) istituire premi, borse di studio;
- e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi;

Articolo 3

Attività direttamente connesse

1. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività;
- b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tavole rotonde, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice;
- d) istituire premi, borse di studio;
- e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi;

Articolo 4
Patrimonio

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Istituzionali o dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Piemonte, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 4
Patrimonio

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Istituzionali o dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Piemonte, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, la enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi concessi da Fondatori Promotori, Fondatori Istituzionali e Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate nel funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5
Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi concessi da Fondatori Promotori, Fondatori Istituzionali e Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate nel funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

<p style="text-align: center;">Articolo 6 Esercizio finanziario</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Esercizio finanziario</p>
<p>L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p>Entro il 15 dicembre il Collegio dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di previsione dell'esercizio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.</p>	<p>2. Entro il 15 dicembre il Collegio dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.</p>
<p>Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.</p>	<p>3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.</p>
<p>La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>	<p>4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>
<p>E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento perseguano finalità analoghe alle proprie.</p>	<p>5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento perseguano finalità analoghe alle proprie.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 7 Componenti della Fondazione</p> <p>I componenti della Fondazione si dividono in:</p> <p>a) Fondatori Promotori b) Fondatori Istituzionali c) Partecipanti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Componenti della Fondazione</p> <p>I componenti della Fondazione si dividono in:</p> <p>a) Fondatori Istituzionali b) Partecipanti. c) Fondatori Promotori</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Fondatori Promotori</p> <p>1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge.</p> <p>2. I Fondatori Promotori possono designare persone destinate a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto. In ogni caso, la designazione è efficace con l'accettazione da parte della maggioranza del Collegio dei Fondatori.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Fondatori Promotori</p> <p>Sono stati Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge.</p> <p>2. I Fondatori Promotori possono designare persone destinate a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto. In ogni caso, la designazione è efficace con l'accettazione da parte della maggioranza del Collegio dei Fondatori.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Fondatori Istituzionali</p> <p>Sono Fondatori Istituzionali la Città di Torino e la Regione Piemonte, le quali si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Fondatori Istituzionali</p> <p>Sono Fondatori Istituzionali la Città di Torino e la Regione Piemonte, le quali si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.</p>

**Articolo 10
Partecipanti**

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Fondatori.

2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Collegio dei Fondatori, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

5. Possono essere nominati partecipanti anche le persone giuridiche o altre istituzioni aventi sede all'estero.

**Articolo 10
Partecipanti**

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Fondatori.

2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Collegio dei Fondatori, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

5. Possono essere nominati partecipanti anche le persone giuridiche o altre istituzioni aventi sede all'estero.

<p style="text-align: center;">Articolo 11 Esclusione e recesso</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Esclusione e recesso</p>
<p>1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza suoi componenti l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. <p>2. Nel caso di enti e/ o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasformazione, fusione e scissione; b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; c) apertura di procedure di liquidazione; d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. <p>3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.</p> <p>4. I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del presente Statuto ai sensi ed i Fondatori Istituzionali non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.</p>	<p>1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. <p>2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasformazione, fusione e scissione; b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; c) apertura di procedure di liquidazione; d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. <p>3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.</p> <p>4. I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del presente Statuto ed i Fondatori Istituzionali non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.</p>

Articolo 12 Organi della Fondazione	Articolo 12 Organi della Fondazione
<p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Collegio dei Fondatorib) il Consiglio di Amministrazionec) la Consulta dei Partecipanti, ove istituitad) il Presidente della Fondazionee) il Revisore Legale dei Conti. <p>2. I componenti degli Organi, con eccezione del Revisore Legale dei Conti, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.</p> <p>3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.</p> <p>4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.</p>	<p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Collegio dei Fondatorib) il Consiglio di Amministrazionec) la Consulta dei Partecipanti, ove istituitad) il Presidente della Fondazionee) il Revisore Legale dei Conti. <p>2. I componenti degli Organi, con eccezione del Revisore Legale dei Conti, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.</p> <p>3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.</p> <p>4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 13 Il Collegio dei Fondatori</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Il Collegio dei Fondatori</p>
<p>1. Il Collegio dei Fondatori è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente della Fondazione che partecipa alle sedute senza diritto di voto; b) un rappresentante designato dai Fondatori Promotori; c) i legali rappresentanti dei Fondatori Istituzionali o loro delegati. 	<p>1. Il Collegio dei Fondatori è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente della Fondazione che partecipa alle sedute senza diritto di voto; b) un rappresentante designato dai Fondatori Promotori; c) i legali rappresentanti dei Fondatori Istituzionali o loro delegati.
<p>Alle riunioni del Collegio è invitato permanente un rappresentante della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, nominato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>2. Alle riunioni del Collegio è invitato permanente un rappresentante della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, nominato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
<p>2. I componenti del Consiglio dei Fondatori, nominati dai Fondatori Promotori e della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.</p>	<p>3. I componenti del Collegio dei Fondatori, nominati dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.</p>
<p>3. Il componente del Consiglio dei Fondatori nominato dai Fondatori Promotori o dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, il quale, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica, i Fondatori Promotori e la Consulta dei Partecipanti, ove costituita, procedono alla nomina in corso di mandato di altro rappresentante, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato medesimo.</p>	<p>4. Il componente del Collegio dei Fondatori nominato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, il quale, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Collegio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica, la Consulta dei Partecipanti, ove costituita, procede alla nomina in corso di mandato di altro rappresentante, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato medesimo.</p>
<p>4. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.</p> <p>In particolare provvede a:</p>	<p>5. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.</p> <p>In particolare provvede a:</p>
<ul style="list-style-type: none"> a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui gli articoli 2 e 3 del presente Statuto; b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. 	<ul style="list-style-type: none"> a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

<p style="text-align: center;">Articolo 14 Presidente della Fondazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Presidente della Fondazione</p>
<p>1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e cura le relazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della Fondazione e di singole iniziative.</p> <p>3. In particolare, spetta al Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● predisporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; ● adottare, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone, senza indugio, alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento; ● curare il buon andamento complessivo della Fondazione. <p>4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere designato dal Presidente stesso ovvero dal Consigliere più anziano.</p>	<p>1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e cura le relazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della Fondazione e di singole iniziative.</p> <p>3. In particolare, spetta al Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; - adottare, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone, senza indugio, alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento; - curare il buon andamento complessivo della Fondazione. <p>4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere designato dal Presidente stesso ovvero dal Consigliere più anziano.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 15 Consiglio di Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Consiglio di Amministrazione</p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio dei Fondatori, che ne determina anche il numero.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Collegio dei Fondatori, che ne determina anche il numero.</p>
<p>2. I componenti del Consiglio sono così designati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) n.1 componente esperto nominato dal Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 13, che assume la carica di Presidente della Fondazione; b) n.1 componente designato dalla Città di Torino; c) n.1 componente designato dalla Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale; d) n.1 componente designato dai Fondatori Promotori; e) n.1 componente designato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita. 	<p>2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) n. 1 componente esperto nominato dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 13, che assume la carica di Presidente della Fondazione; b) n. 1 componente designato dalla Città di Torino; c) n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale; d) n.1 componente designato dai Fondatori Promotori; e) n. 1 componente designato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita.
<p>La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n.120.</p>	<p>3. La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.</p>
<p>3. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili per una sola volta.</p>	<p>4. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili per una sola volta.</p>
<p>4. Ad eccezione del Presidente, il ruolo di componente del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>5. Ad eccezione del Presidente, il ruolo di componente del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>5. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi componenti, tra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.</p>	<p>6. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.</p>
<p>6. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria e</p>	<p>7. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria e</p>

Art. 16 Consulta dei Partecipanti	Art. 16 Consulta dei Partecipanti
<p>1. La Consulta dei Partecipanti è composta dai soggetti di cui all'articolo 11 che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o unità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Collegio dei Fondatori. In caso di apporti non in denaro, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Collegio dei Fondatori, che si esprime con specifica deliberazione motivata.</p>	<p>1. La Consulta dei Partecipanti è composta dai soggetti di cui all'articolo 11 che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Collegio dei Fondatori. In caso di apporti non in denaro, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Collegio dei Fondatori, che si esprime con specifica deliberazione motivata.</p>
<p>2. La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Collegio dei Fondatori conferisce a ciascun Partecipante di diritto di voto nella Consulta dei Partecipanti, nella misura indicata nel presente articolo.</p>	<p>2. La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Collegio dei Fondatori conferisce a ciascun Partecipante il diritto di voto nella Consulta dei Partecipanti, nella misura indicata nel presente articolo.</p>
<p>3. Il Collegio dei Fondatori determina periodicamente la misura minima del contributo richiesto ai Partecipanti.</p>	<p>3. Il Collegio dei Fondatori determina periodicamente la misura minima del contributo richiesto ai Partecipanti.</p>
<p>4. Ogni Partecipante interviene alla Consulta dei Partecipanti mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta, nelle forme di legge. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.</p>	<p>4. Ogni Partecipante interviene alla Consulta dei Partecipanti mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta, nelle forme di legge. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.</p>
<p>5. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto proporzionale al valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso, secondo quanto stabilito in sede di ammissione dal Consiglio dei Fondatori.</p>	<p>5. Ciascun Partecipante ha diritto a un voto proporzionale al valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso, secondo quanto stabilito in sede di ammissione dal Collegio dei Fondatori.</p>
<p>6. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Partecipanti presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.</p>	<p>6. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Partecipanti presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.</p>
<p>7. La convocazione della Consulta dei Partecipanti è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Partecipanti, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli</p>	<p>7. La convocazione della Consulta dei Partecipanti è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Partecipanti, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli</p>

<p align="center">Art.17 Direttore Artistico</p>	<p align="center">Art. 17 Direttore Artistico</p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Artistico, fissandone compiti, compensi, durata dell'incarico ed il tipo di rapporto collaborativo. L'incarico di Direttore Artistico può essere rinnovato una sola volta. Compete al Direttore Artistico individuare e proporre i programmi, i progetti ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici, entro i limiti di budget e di programma deliberati dal Consiglio dei Fondatori e sulla base delle indicazioni e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Artistico, fissandone compiti, compensi, durata dell'incarico ed il tipo di rapporto collaborativo. L'incarico di Direttore Artistico può essere rinnovato una sola volta. Compete al Direttore Artistico individuare e proporre i programmi, i progetti ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici, entro i limiti di budget e di programma deliberati dal Collegio dei Fondatori e sulla base delle indicazioni e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>2. Il Direttore Artistico è tenuto a predisporre annualmente il programma artistico della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui risponde del proprio operato.</p>	<p>2. Il Direttore Artistico è tenuto a predisporre annualmente il programma artistico della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui risponde del proprio operato.</p>
<p>3. In tale ambito il Direttore Artistico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, individua le iniziative culturali, artistiche ed i progetti formativi e speciali utili alla migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali.</p>	<p>3. In tale ambito il Direttore Artistico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, individua le iniziative culturali, artistiche ed i progetti formativi e speciali utili alla migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali.</p>
<p>4. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale, con particolari competenze nelle attività statutarie della Fondazione.</p>	<p>4. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale, con particolare competenza nelle attività statutarie della Fondazione.</p>
<p>Al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dello Stato nel campo del teatro.</p>	<p>Al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del teatro.</p>
<p>5. Per l'individuazione del Direttore Artistico il Consiglio di Amministrazione attiverà procedure di selezione ad evidenza pubblica.</p>	<p>5. Per l'individuazione del Direttore Artistico il Consiglio di Amministrazione attiverà procedure di selezione ad evidenza pubblica.</p>

<p style="text-align: center;">Art.18 Revisore Legale dei Conti</p> <p>1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore Legale dei Conti è organo di controllo amministrativo e contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo le relazioni di competenza, ed effettua verifiche di cassa.</p> <p>2. Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Il Revisore informa immediatamente il Presidente, il quale è tenuto a darne sollecita comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti e fatto di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possono costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p> <p>4. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Revisore Legale dei Conti</p> <p>1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore Legale dei Conti è organo di controllo amministrativo e contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo le relazioni di competenza, ed effettua verifiche di cassa.</p> <p>2. Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Il Revisore informa immediatamente il Presidente, il quale è tenuto a darne sollecita comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p> <p>4. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.</p>
<p style="text-align: center;">Art.19 Vigilanza</p> <p>Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 Vigilanza</p> <p>Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 20 Scioglimento</p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su propria iniziativa, delibera con la maggioranza dei tre quarti dei propri componenti lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore.</p> <p>2. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto, con delibera del medesimo Collegio dei Fondatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità statutarie analoghe alle proprie, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p> <p>3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 Scioglimento</p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su propria iniziativa, delibera con la maggioranza dei tre quarti dei propri componenti lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore.</p> <p>2. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, che perseguono i medesimi fini ed operano nel campo artistico e culturale, individuati dal Collegio dei Fondatori. con delibera del medesimo Collegio dei Fondatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità statutarie analoghe alle proprie, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p> <p>3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 Clausola di rinvio</p> <p>Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Clausola di rinvio</p> <p>Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.</p>